

STATUTO DEL CIRCOLO ASTROFILI DI MILANO

CAPO 1 - GENERALITA'

ART.1 Sede e ragione sociale

L'associazione, fondata nel 1932, senza scopi di lucro tra cultori e amatori della Astronomia, ha la sua sede sociale in Milano, e la ragione sociale e nome "CIRCOLO ASTROFILI DI MILANO – CAM" La sede è a disposizione dei soci nonché delle persone da loro invitate.

ART. 2 Scopi

Il CAM si propone di:

- a) Tenere i propri soci informati ed aggiornati nel campo della Astronomia e delle scienze matematiche, fisiche e naturali ad essa correlate, mediante riunioni periodiche, programmate presso la sede sociale.
- b) Favorire gli incontri tra gli interessati, sviluppare e divulgare la cultura scientifica, l'uso della documentazione scientifica e le tecniche d'impiego delle apparecchiature ottiche, fotografiche e di calcolo.
- c) Conservare la biblioteca sociale, aggiornandola con volumi di argomenti pertinenti.
- d) conservare l'archivio sociale, ampliandolo con fotografie, disegni e relazioni inerenti la rilevazione dei fenomeni celesti ottenute dai soci.
- e) Allestire esposizioni e mostre di rilevazioni, di registrazioni su carta, pellicola, nastro magnetico ecc... dei risultati dei programmi di ricerca individuali e collettivi favorendo pubblicazioni inerenti gli argomenti trattati.
- f) organizzare seminari, corsi e concorsi, aventi lo scopo di promuovere le attività e la divulgazione scientifica fra tutte le persone potenzialmente interessate.
- g) Mantenere vivi i rapporti con le altre associazioni di astrofili nazionali ed estere, mediante lo scambio di informazioni.

CAPO 2 - I SOCI E LE QUOTE

ART. 3 Categorie di soci.

I soci si distinguono in:

- a) effettivi
- b) enti collettivi
- c) ordinari

ART. 4 Soci effettivi

Soci effettivi si diventa all'atto del versamento della quota sociale.

I soci in occasione delle assemblee possono:

- a) presentare mozioni
- b) richiedere la convocazione dell'assemblea straordinaria (art.20)

I soci effettivi, dopo almeno un anno consecutivo di iscrizione al CAM, possono proporsi per rivestire cariche in seno al sodalizio stesso.

ART. 5 Soci ed enti collettivi

Le collettività lavorative ed aziendali, le associazioni culturali, degli anziani studentesche, sportive, possono, per l'espletamento e sviluppo delle loro attività ricreative, associarsi al CAM, assumendo la qualifica di soci enti collettivi, E.C.

Il socio E.C. è rappresentato da un responsabile, che gode degli stessi diritti del socio effettivo, e come tale è a tutti gli effetti considerato.

GLi iscritti all'E.C. associato che sono ammessi a partecipare a tutte le attività del CAM e a frequentarne la sede devono essere annotati in un apposito elenco firmato dai propri rappresentanti responsabili e depositato in segreteria.

Le eventuali modifiche dell'elenco depositato devono essere tempestivamente comunicate con lettera firmata dal responsabile.

ART. 6 Soci ordinari

Il socio onorario è nominato per speciali benemerenze nei riguardi del CAM dal Direttivo. Egli non corrisponde alcuna quota sociale e ha diritto al voto. LA durata della qualifica è determinata dal C.d.

ART. 7 Domanda di associazione.

La domanda di associazione deve essere consegnata a un componente del Direttivo, che nella sua più vicina riunione collegiale ne deciderà l'accoglimento.

LA domanda di associazione del socio E.C. deve essere corredata dall'elenco delle persone che lo compongono.

I soci ammessi e quelli onorari devono partecipare a tutte le attività del CAM e frequentarne la sede sociale.

ART. 8 Iscrizione e quota di inizio.

Il nuovo iscritto è tenuto a corrispondere la quota sociale dell'anno in corso.

Nel caso di avvenuta iscrizione negli ultimi mesi dell'anno (dal 1° Settembre), il versamento verrà ridotto del 50 % o rimandato all'inizio dell'anno successivo.

ART. 9 Iscrizione, quota sociale: RInnovo, ritardato od omesso.

Le quote annuali di associazione del socio effettivo e/o ente colelttivo sono decise dal C.D.

I versamenti a rinnovo della quota sociale devono essere effettuati entro il 15 febbraio di ogni anno; il socio che non avrà versato entro il 15 aprile la quota sarà considerato decaduto per l'anno incorso.

ART. 10 Diritto di voto

Hanno diritto di voto i soci effettivi, i soci onorari e gli e.c Associati.

A ciascun socio effettivo spetta un voto, mentre a ciascun ente spetta un voto espresso del suo responsabile, più tanti voti quante quote sociali intere vigenti sono contenute nella somma delle quote di associazioni individuali, esclusa la quota di associazione, espressi da altrettanti soci dell'E.C.

ART. 11 Indegnità

Il socio che, sul parere del C.D. è ritenuto indesiderabile viene radiato da CAM a tutti gli effetti. Tale decisione gli viene comunicata con lettera raccomandata.

ART. 12 Perdita della qualità di socio

I soci dimissionari, decaduti, radiati o che comunque abbiano cessato di appartenere al CAM, non possono:

- a) Chiedere la restituzione delle quote e degli eventuali contributi versati
- b) Vantare alcun diritto sul patrimonio sociale

CAPO 3 - AMMINISTRAZIONE

ART. 13 Cariche sociali del CAM

Le cariche sociali sono: il consiglio direttivo (C.d.), il collegio dei revisori dei conti (CrC)

Il consiglio direttivo è composto da 7 consiglieri e dura in carica due anni.

Il collegio dei revisori dei conti è composto da un massimo di tre soci effettivi, che abbiano competenza contabile e durino in carica tre anni.

E' ammessi la rieleggibilità tanto dei consiglieri quanto dei revisori dei conti.

ART. 14 Consiglio direttivo e le sue cariche

Il C.d. è l'organo permanente del Circolo, e ha tutti poteri della buona amministrazione, inoltre decide l'uso del nome del CAM nelle manifestazioni pubbliche.

Nella sua riunione di Gennaio deve provvedere quando occorre alla nomina della commissione elettorale, disciplinata come da regolamento allo studio ed approvazione del quale viene delegato il direttivo in carica.

IL C.d. eletto nomina al suo interno un presidente, un vicepresidente e un segretario; è facoltà del c.d. di ridistribuire le cariche nel corso del proprio mandato.

Il C.d si riunisce una volta al mese, su richiesta del presidente o di almeno due consiglieri, e delibera a maggioranza dei presenti; per la validità delle delibere occorre la presenza di almeno 5 consiglieri. Le deliberazioni prese devono essere pubblicate sul notiziario ed esposte in bacheca.

I componenti del C.d che senza giustificato motivo manchino per almeno un trimestre alle riunioni sono considerati dimissionari dalla carica.

Ogni qualvolta il numero dei componenti del C.d (7) viene a ridursi per dimissioni dalla carica, viene chiamato a far parte del consiglio il socio disponibile che nell'ultima votazione ha ottenuto in graduatoria la qualifica di 1°, 2°, 3° dei non eletti.

In caso di contemporaneo e transitorio impedimento da parte di 3 consiglieri, è prevista la possibilità di delega scritta da parte di uno solo di essi a un membro del C.d.

Ogni Consigliere può dimettersi anche prima della scadenza del mandato e i motivi della sua decisione devono essere messi a verbale e comunicati ai soci.

ART. 15 Consiglio direttivo

PREIDENTE - il Presidente ha la firma sociale rappresenta il CAM, nei confronti dei terzi e in giudizio. (Art 36 CC)

CONVOCA le assemblee dei soci e le riunioni del C.d.

In caso di impedimenti il presidente è sostituito da Vice presidente.

VICE PRESIDENTE: il vice presidente sostituisce a tutti gli effetti il vice presidente.

E' responsabile dei fondi del CAM, ne esige i crediti, e, su mandato del presidente esegue i pagamenti per conto del CAM.

tiene i registri, le scritture contabili, provvede alla conservazione e alla manutenzione delle attrezzature e di quanto costituisce, in genere il patrimonio culturale de CAM, biblioteca, Archivio, ecc..

SEGRETARIO: il segretario redige i verbali delle riunioni, e stende controfirma gli atti sociali, e firma la corrispondenza di ordinaria amministrazione. Conserva tutti gli atti sociali, e provvede alla stesura dell'inventario dei beni sociali. tiene aggiornato l'elenco dei soci.

ART. 16 Collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti si riunisce almeno due volte all'anno per esaminare la tenuta della contabilità ed il regolare svolgimento di tutte le operazioni contabili; esso riferisce all'assemblea dei soci ordinaria e al C.d. quando ne sia richiesto.

I revisori dei conti non partecipano alle riunioni del C.d. se non espressamente richiesti.

ART. 17 Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio amministrativo ha inizio il 1° Gennaio di ogni anno e si concludono al successivo 31 Dicembre.

CAPO 4 - ASSEMBLEA DEI SOCI ORDINARIA E STRAORDINARIA

ART. 18 Assemblea ordinaria dei soci

Viene convocata dal presidente del circolo entro la seconda quindicina di febbraio di ogni anno. Essa provvede a:

- a) Nominarsi un presidente e un segretario
- b) votare relazione sull'andamento del CAM presentata dal presidente del C.d.
- c) votare il bilancio annuale, corredato dalla relazione del revisore dei conti ed il bilancio preventivo presentato dal presidente del C.d.
- d) Deliberare gli orientamenti di massima per l'attività sociale dell'anno in corso.
- e) Eleggere i componenti del C.d. e del collegio dei revisori dei conti quando necessita.

ART. 19 Assemblea straordinaria

Viene convocata dal presidente del C.d. su delibera del consiglio stesso.

può essere altresì proposta, mediante istanza motivata, sottoscritta da un numero di soci in regola con la quota sociale non inferiore ad 1/5 dei soci in regola con la quota sociale.

Nei confronti del socio ente collettivo il numero delle firme rappresentate dal suo responsabile è rappresentato pari al numero dei voti spettanti all'E.c stesso.

Se d'iniziativa dei soci, l'assemblea straordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dalla data in cui l'istanza corredata di tutte le firme correnti è stata depositata in segreteria, ottenendone ricevuta scritta firmata dal segretario.

Anche l'assemblea straordinaria dei soci provvede a nominarsi un presidente e un segretario.

ART. 20 Modalità di convocazione.

Gli avvisi di convocazione delle assemblee dei soci devono essere inviati agli stessi a mezzo corrispondenza almeno 15 giorni prima di quello fissato per la riunione, devono contenere l'ordine del giorno. Detti avvisi vengono affissi in bacheca subito dopo la relativa delibera in C.d.

ART. 21 Costituzione legale dell'assemblea

Le assemblee dei soci sono legalmente costituite salvo il caso sociale previsto Art. 26 quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno del numero complessiva dei soci in regola con la quota sociale, compresi i soci E.C. in base al numero dei voti a ciascuno di essi spettanti.

Non raggiungendosi a prima convocazione il numero legale, l'assemblea passa in seconda convocazione, almeno un'ora dopo, e in questa riunione le deliberazioni sono sempre valide qualunque sia il numero dei presenti.

ART. 22 Approvazione degli argomenti all'ordine del giorno

Per l'approvazione degli argomenti all'ODG è richiesto, salvo il caso speciale previsto all'art 26, il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti.

ART. 23 Deleghe

i soci in regola con la quota sociale, compreso il responsabile E.c che non interviene alle assemblee, può delegare di volta in volta e per iscritto altro socio, pur in regola con la quota sociale, a rappresentarlo per le delibere assembleari. Le deleghe devono essere chiaramente firmate e datate. Nessun partecipante all'assemblea può ricevere più di una delega.

In occasione di votazione per le elezioni degli organi sociali non sono ammesse deleghe.

ART. 24 Mozioni varie

I soci effettivi, ed i responsabili dei soci E.c in regola con la quota sociale, possono presentare mozioni da discutersi alle assemblee dei soci. Tali mozioni devono essere sottoscritte , e fatte pervenire alla segreteria almeno una settimana prima dell'assemblea ordinaria, e almeno tre giorni prima dell'assemblea straordinaria. Ciascuno dei soci presenti in assemblea può presentare seduta stante mozioni u argomenti scaturiti e discussi nel corso delle riunioni stesse.

CAPO 5 - IL PATRIMONIO

ART. 25 Consistenza del patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito dalle quote associative e dai beni con queste acquistati, nonché da ogni altro bene inventariato o acquisito per donazione o oblazione di terzi.

CAPO 6 - SCIoglimento DEL CAM

ART. 26 Assemblea straordinaria speciale

Le proposte di scioglimento del CAM sono presentate, illustrate e discusse dall'assemblea straordinaria dei soci, appositamente convocata.

Per la sua validità è richiesta, anche in seconda convocazione, la presenza di almeno due terzi dei soci in regola con la quota sociale, e per l'approvazione in parere favorevole espresso da almeno la metà più uno del numero complessivo dei soci in regola della quota sociale, indipendentemente dal numero dei presenti.

ART. 27 Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

Nel caso di cessazione di attività sociale e di scioglimento del CAM deliberato dall'assemblea straordinaria speciale dei soci al patrimonio del CAM deve, previa copertura delle eventuali passività, essere ceduto gratuitamente ad altro ente che ne continui le attività e gli scopi, oppure previo realizzo per la vendita dei beni sociali, donato ad opera benefica, designata dall'assemblea stessa, o, per qua delega delegata al consiglio direttivo.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 28 Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore da oggi, con la contemporanea abrogazione del presente. Copia dello statuto sarà affissa in sede ed inviata a tutti i soci.

ART. 29 Regolamento

Norme particolari per l'applicazione del presente statuto e per il regolare svolgimento della vita sociale saranno sancite mediante appositi regolamenti allo studio e l'approvazione dei quali viene delegato il consiglio direttivo in carica.

Approvato a Milano dall'assemblea straordinaria del soci del 12/5/90